

N. 3558

## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (PATRONI GRIFFI)
e dal Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2012

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa	*	6
Allegato	*	19
Disegno di legge	*	26
Testo del decreto-legge	<b>»</b>	27

Onorevoli Senatori. - Con il decretolegge in esame viene disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, procedendo così al completamento di un iter di riordino che ha preso avvio con l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificadalla legge 22 dicembre n. 214, (cosiddetto «Salva-Italia»), nel quale i profili investiti sono stati gli organi di governo e le funzioni delle province. La riforma è, poi, proseguita inserendosi organicamente nell'ambito del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta «Spending review») laddove agli articoli 17 e 18 si prevede, rispettivamente, il riordino delle province, sulla base di requisiti minimi demo-territoriali, e l'istituzione delle città metropolitane.

La riforma delle province, nel suo complesso, dà attuazione al titolo V, parte II, della Costituzione, rendendo la loro dimensione territoriale più adeguata alla particolare connotazione quale ente di area vasta.

L'iter di riordino previsto dall'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 ha stabilito un percorso concertato con le autonomie locali nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento e della leale collaborazione istituzionale. Le specifiche scelte volte a concretizzare il riordino dei singoli territori sono state demandate ai consigli delle autonomie locali di ogni regione o ad analoghi organi di raccordo e alle regioni medesime. I primi sono stati chiamati ad adottare e trasmettere alla rispettiva regione le ipotesi di riordino entro il 3 ottobre 2012, le seconde ad elaborare le proposte di riordino sulla base delle ipotesi ricevute, trasmettendole al Governo entro il 23 ottobre 2012.

All'esito di tale procedura non hanno avanzato alcuna proposta di riordino la Calabria e il Lazio; di conseguenza, per tali regioni occorrerà chiedere il parere in sede di Conferenza unificata riguardo al riordino delle relative province.

Come nel caso del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anche l'intervento con il presente decreto-legge si rende necessario nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria ed al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari per il raggiungimento del pareggio di bilancio, in un'ottica complessiva di riduzione degli apparati amministrativi quali fonte di spesa pubblica.

Con il decreto-legge in esame si stabilisce, a regime, che le province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri. In proposito i requisiti minimi demo-territoriali, che il decreto-legge in esame provvede a legificare, sono stati già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, che ha previsto una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Sulla base di tali requisiti, il presente decreto-legge, concludendo il procedimento di riordino, contiene l'elenco delle province nelle regioni a statuto ordinario come risultanti a decorrere dal 1º gennaio 2014; dalle attuali 86 si passa a 51, comprese le città

metropolitane istituite a partire dalla medesima data, con contestuale soppressione delle province del relativo territorio. Viene parzialmente superata, per le città metropolitane di Milano e di Firenze, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che aveva previsto la coincidenza del territorio della città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa. Infatti la città metropolitana di Milano e quella di Firenze ricomprendono anche, rispettivamente, i territori già appartenenti alle province di Monza e della Brianza e di Prato e Pistoia, che sono contestualmente soppresse. La denominazione delle province risultanti dal riordino riproduce, laddove formulata con locuzione innovativa, la proposta avanzata dalla regione, mentre negli altri casi si attiene al criterio della mera sommatoria, in ordine alfabetico, dei nomi delle province oggetto di riordino.

Per quanto riguarda inoltre la città metropolitana di Reggio di Calabria, la sua istituzione è stata differita alla conclusione della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Contestualmente il decreto determina per i comuni indicati in un'apposita tabella, che costituisce parte integrante del decreto, il mutamento delle circoscrizioni provinciali di appartenenza, dando seguito, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, alle iniziative pervenute dagli enti locali interessati. In particolare, i mutamenti circoscrizionali, a decorrere dal 1º gennaio 2014, riguardano i seguenti comuni:

- Fasano passa dalla provincia di Brindisi alla città metropolitana di Bari;
- Cellino San Marco, Erchie, Mesagne,
   San Donaci, San Pancrazio Salentino, San
   Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa

Susanna passano dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce;

 Avetrana è spostato dalla provincia di Taranto a quella di Lecce.

In sede di conversione dell'unito decretolegge si terrà conto di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le regioni interessate.

Il decreto-legge indica poi i criteri per l'individuazione del comune capoluogo di provincia.

In materia di disciplina delle modalità elettive dei componenti del consiglio metropolitano, con una modifica al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si è disposto che i medesimi vengano eletti con le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale anche nel caso in cui il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Per i soli casi di «dissolvimento» del comune capoluogo e nel caso della città metropolitana di Roma è prevista la facoltà di optare per un sistema di elezione diretta del sindaco metropolitano e, conseguentemente, dei componenti del consiglio metropolitano.

È prevista una procedura sanzionatoria in caso di mancata adozione dello statuto definitivo della città metropolitana: il consiglio metropolitano viene sciolto con contestuale nomina di un commissario che vi provvede in via sostitutiva e amministra l'ente fino alle nuove elezioni da fissare entro sei mesi dallo scioglimento.

Il decreto-legge reca anche una precisazione in tema di funzioni delle città metropolitane.

Vengono dettate infine una serie di disposizioni transitorie e finali volte a regolare la fase dal 1º gennaio 2013 al 1º gennaio 2014, data di decorrenza degli effetti del riordino delle province e dell'istituzione delle città metropolitane. Gli organi delle province e gli eventuali commissari nominati (per sca-

denza naturale del mandato, per scadenza del precedente commissariamento o per altri casi di cessazione anticipata del mandato) cessano il 31 dicembre 2013. Si evidenzia che per la giunta è prevista la soppressione a decorrere dal 1º gennaio 2013; le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia che può delegarle ad un numero di consiglieri non superiore a tre.

In fase di prima applicazione, per la costituzione degli organi delle province istituite in luogo di quelle preesistenti e delle città metropolitane, nonché per il rinnovo degli organi delle altre province, la data per le elezioni è fissata dal Ministro dell'interno secondo le modalità stabilite nel decreto in esame. A completamento del processo di riordino, il decreto rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentita l'Unione delle province italiane (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la regolazione di tutti i rapporti giuridici tra la nuova provincia e quelle ad essa preesistenti, individuando altresì un percorso ai sensi della normativa vigente per il passaggio del personale.

Da ultimo è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Non viene redatta relazione tecnica in quanto dall'unito provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento in esame si fonda sulla straordinaria necessità di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita.

Le finalità di riforma istituzionale strutturale ed il prioritario scopo di incrementare i livelli di efficacia ed efficienza del livello di governo territoriale intermedio, nel segno del contenimento della spesa pubblica, collocano pienamente le disposizioni in esame nel quadro del programma di governo.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

È investito l'ordinamento locale, il cui *corpus* normativo fondamentale è costituito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare si interviene sulle province e sulle città metropolitane, enti territoriali il cui assetto è stato ridisegnato prima dal decreto «Salva Italia» (articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011) e poi dal decreto «*Spending review*» (articoli 17 e 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012).

Fino ai recenti interventi, l'assetto circoscrizionale delle province è stato radicato in numerosi atti normativi istitutivi delle singole province, i quali si estendono complessivamente dall'unificazione del Regno d'Italia del 1861 fino all'anno 2004.

In materia di città metropolitane, la disciplina vigente attiene in primo luogo alle procedure istitutive, su cui ci sono avvicendate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e quelle di cui agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, entrambe abrogate espressamente dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.

## 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento ridisegna il nuovo volto dell'ordinamento provinciale, dettando una nuova puntuale disciplina e ricorrendo nel contempo alla tecnica della novella legislativa, con abrogazione, modificazione o sostituzione puntuali ed esplicite di disposizioni legislative vigenti.

Il riordino delle province incide sulle disposizioni contenute nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, limitatamente agli articoli 3 e 21, nonché sugli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Infine il decreto interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

Parallelamente rispetto al riordino dell'ordinamento provinciale, si completa l'istituzione delle città metropolitane, con contestuale soppressione delle province attualmente insistenti sui territori destinati ad accogliere i nuovi enti territoriali metropolitani.

## 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Come già per il citato decreto «Spending review», di cui con il decreto in esame viene completato il disegno, la compatibilità delle disposizioni previste con i principi costituzionali è piena, in quanto l'intervento opera espressamente in attuazione di precise disposizioni costituzionali. Accanto al principio autonomistico incarnato, in particolare, dagli articoli 5 e 114 (quest'ultimo è specificamente attuato anche sotto il profilo istituzionale grazie all'istituzione delle città metropolitane), rilevano i principi enunciati dell'articolo 97 della Costituzione, tanto con riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, quanto con riguardo alla previsione, anch'essa non ancora applicabile, ma già espressiva di indirizzi di opportunità politica, che fa obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Sulla conformità all'articolo 133 della Costituzione si evidenzia che quest'ultimo riguarda casi di modifiche a singole realtà territoriali; il riordino previsto dal decreto in esame attua invece un disegno generale inteso a ridefinire l'assetto territoriale complessivo del Paese, rispettando però da un lato l'impostazione della norma costituzionale (fase propositiva in sede locale; fase propositiva e consultiva in sede regionale; fase finale mediante atto legislativo) e dall'altro attestando che il tema delle circoscrizioni provinciali rientra nella competenza legislativa dello Stato. Potestà legislativa piena e non vincolata dalle proposte e dai pareri di cui alle fasi precedenti che si configurano tutti, compresa la deliberazione del Consiglio dei ministri, quali prodromici rispetto all'atto legislativo di riordino, il quale solo ha il potere di delineare in ultimo il nuovo assetto dell'amministrazione provinciale.

Con riguardo, infine, alla sussistenza effettiva dei presupposti di straordinarietà del caso e di necessità ed urgenza di provvedere richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, va rilevata la sollecitudine con cui occorre conseguire i previsti significativi risparmi di spesa, innanzitutto al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita, anche per i potenziali effetti positivi sull'immagine internazionale del sistema finanziario ed economico dell'Italia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto è pienamente compatibile con il riparto delle funzioni pubbliche delineato dal titolo V della parte II della Costituzione. In particolare si segnala che le disposizioni in esame ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione. Peraltro il processo che ha portato al riordino e che viene completato con il decreto in esame ha visto un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate, riprendendo l'impostazione prevista dall'articolo 133, primo comma. (vedi *supra* n. 4).

Inoltre, viene data piena attuazione agli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, disciplinando l'istituzione delle città metropolitane e la conseguente soppressione delle province attualmente istituite nel relativo territorio.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, come emerge, in particolare, dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 che regola la potestà delle regioni, nelle materie di propria competenza, di trasferire al livello di governo più vicino ai cittadini funzioni già conferite alla provincia dalla legislazione vigente.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel decreto si è provveduto a legificare i requisiti minimi demo-territoriali che le province devono possedere ai fini del riordino, già definiti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012.

Non si è fatto ricorso alla delegificazione o semplificazione normativa.

La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione legislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione di disposizioni normative, consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Principali progetti di legge che risultano all'esame del Parlamento sono indicati nelle seguenti tabelle:

Senato della Repubblica Progetti di legge costituzionale	Stato dell'iter
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore DINI: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, riguardanti la soppres- sione delle Province (atto Senato n. 194)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BENEDETTI VALENTINI e altri: Modifiche agli arti- coli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII dispo- sizione transitoria e finale della Costituzione, per la sop- pressione delle Province (atto Senato n. 1098)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori PASTORE e altri: Modifiche alla Costituzione per l'abolizione delle province e l'istituzione dei controlli di legittimità sugli atti delle regioni e degli enti locali (atto Senato n. 1263)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BELISARIO e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle Province (atto Senato n. 1284)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori BELISARIO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (atto Senato n. 1587)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore LAURO: Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (atto Senato n. 3229)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali In corso di esame in commissione

Senato della Repubblica Progetti di legge ordinaria	Stato dell'iter
Disegno di legge d'iniziativa del senatore STIFFONI: Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sul- l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla- tivo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sin- daco e di presidente della provincia (atto Senato n. 294)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge d'iniziativa del senatore VITALI: De- leghe al Governo per la riforma e la semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale (atto Senato n. 332)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori FLERES e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei consigli e delle giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze (atto Senato n. 1414)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori SBARBATI e altri: Norme per l'istituzione delle città metropolitane (atto Senato n. 1271)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge Governo Berlusconi IV: Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decen- trati (atto Senato n. 2259)	In corso di esame in 1ª Commissione (già approvato dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2010)
Disegno di legge d'iniziativa del senatore FISTAROL: Soppressione delle province che insistono nel territorio delle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bo- logna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale (atto Senato n. 2819)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Disegno di legge d'iniziativa del senatore BOSONE: Delega al Governo per l'istituzione delle città metropo- litane, la razionalizzazione delle province, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali (atto Senato n. 3320)	Presentato alla Camera il 25 maggio 2012 Da assegnare
Disegno di legge d'iniziativa dei senatori ZANETTA e altri: Abrogazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di elezione degli organi di governo delle Province (atto Senato n. 3475)	Assegnato alla 1ª Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame

Camera dei deputati Progetti di legge costituzionale	Stato dell' <i>iter</i>
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato D'ANTONA: Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazione istituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici (atto Camera n. 651)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati GIBELLI e altri: Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province (atto Camera n. 1242)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato VOLONTE: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di autonomie regionali e locali (atto Camera n. 1372)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato NUCARA: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle province (atto Camera n. 1694)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali (esame in comitato ristretto)
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati VERSACE e altri: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province (atto Camera n. 2010)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali (esame in comitato ristretto)
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati DI PIETRO e altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei compo- nenti dei consigli e delle giunte regionali nonché sop- pressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (atto Camera n. 2470)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati BERSANI e altri: Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province (atto Camera n. 4439)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati PASTORE e altri: Modifica dell'articolo 133 della Co- stituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali (atto Camera n. 4493)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati CALDERISI e altri: Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province (atto Camera n. 4499)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati VASSALLO e altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e introduzione dell'articolo 115-bis della Costituzione, in materia di province e di città metropolitane (atto Camera n. 4506)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali

Camera dei deputati Progetti di legge costituzionale	Stato dell' <i>iter</i>
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa POPO- LARE: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province (atto Camera n. 4682)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati LANZILLOTTA e altri: Modifiche agli articoli 114, 118 e 119 e 133 della Costituzione, in materia di istitu- zione e soppressione delle province nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime (atto Camera n. 4887)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali
Camera dei deputati Progetti di legge ordinaria	Stato dell' <i>iter</i>
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati CAPARINI e altri: Disposizioni per il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto Camera n.)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati PATARINO e altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del Presidente della provincia e dei rispettivi consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (atto Camera n. 1111)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati VALDUCCI e altri: Soppressione di enti territoriali intermedi e trasferimento delle relative funzioni (atto Camera n. 2134)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati LANZIL-LOTTA e altri: Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica (atto Camera n. 3742)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati REGUZZONI e altri: Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'elezione del presidente della provincia e la composizione del consiglio provinciale, e altre disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni degli organi di governo delle province e di trasferimento delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo (atto Camera n. 4008)	Presentata alla Camera il 18 gennaio 2011 Da assegnare

Camera dei deputati Progetti di legge ordinaria	Stato dell' <i>iter</i>	
Proposta di legge d'iniziativa del deputato DEL TENNO: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la fusione di comuni, la soppressione o la riorganizzazione delle comunità montane, le funzioni delle province e l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale (atto Camera n. 4519)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali; Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa del deputato NASTRI: Unificazione delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e disposizioni per la razionalizzazione e la soppressione di enti nell'ambito del loro territorio, nonché destinazione delle risorse derivanti dalla diminuzione di spesa al finanziamento di programmi regionali per l'occupazione giovanile nel medesimo territorio (atto Camera n. 4687)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Disegno di legge Governo Monti: Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di- cembre 2011, n. 214 (atto Camera n. 5210)	In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali	
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati MERONI e altri: Delega al Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali (atto Camera n. 5261)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati BERTOLINI e altri: Delega al Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la razionalizzazione delle province e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali (atto Camera n. 5303)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati COSTA e altri: Soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma (atto Camera. n. 5442)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati ROSSO e altri: Abrogazione dei commi 16 e 17 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di elezione degli organi di governo delle province (atto Camera n. 5477)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa dei deputati FORCOLIN e altri: Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riguardanti l'istituzione delle città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio (atto Camera n. 5497)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	
Proposta di legge d'iniziativa del deputato LANZIL-LOTTA: Modifiche agli articoli 114 e 131 della Costituzione, concernenti la soppressione della Regione Lazio e l'istituzione della Città metropolitana di Roma (atto Camera n. 5505)	Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali Non ancora iniziato l'esame	

Camera dei deputati Progetti di legge ordinaria	Stato dell'iter
Proposta di legge d'iniziativa del deputato VASSALLO: Disposizioni sulla composizione e sull'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto Camera n. 5531)	ottobre 2012

 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il decreto si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale resa sul titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare, si ravvisa piena conformità sia con riferimento alla riduzione ed accorpamento di province (sentenza n. 347 del 25 luglio 1994, e ordinanza n. 264 del 21 luglio 2010), sia in materia di delimitazione della durata del mandato elettivo degli organi degli enti locali: in proposito, la sentenza n. 48 del 13 febbraio 2003 prevede che tra le ipotesi di abbreviazione del mandato elettivo può «ricorrere anche il sopravvenire di modifiche territoriali».

Si segnala che sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale alcuni giudizi di legittimità costituzionale su aspetti toccati dallo schema di decreto-legge, attivati in via principale con riferimento:

- 1) all'articolo 23, commi 14 e seguenti, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (registro ricorsi nn. 18, 24, 32, 44, 46 del 2012);
- 2) articoli 17 e 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

## PARTE II. - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento europeo.

11) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali ed opera in attuazione della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 439.

12) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvengono indicazioni giurisprudenziali europee o della Corte di giustizia dell'Unione europea, né sussistono questioni ivi pendenti. Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvengono indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo.

14) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Circa le linee prevalenti della regolamentazione in materia da parte di altri Stati membri dell'Unione europea, si segnala come in tutti i più importanti Stati *partner* dell'Italia il sistema istituzionale è costituito su tre livelli di governo, accostabili dunque al sistema multilivello di regioni, province e comuni. È il caso, ad esempio, di Belgio, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito. In tutti questi ordinamenti, ad eccezione della Spagna, gli organi di governo sono eletti con suffragio diretto.

Tredici ordinamenti presentano, invece, una struttura dei poteri locali a due livelli: in alcuni di essi i due livelli subnazionali sono rappresentanti dal governo municipale e dal governo regionale; in altri, i due livelli sono entrambi propriamente di governo locale (comunale e locale intermedio).

Relativamente al governo metropolitano si possono invece individuare due modelli. L'uno (Londra) caratterizzato da un ente di governo centrale i cui organi sono eletti dalla popolazione dell'intera area. L'altro (Parigi) vede la presenza di un comune dominante circondato da una pluralità di comuni minori e l'ente di governo metropolitano è emanazione dei comuni attraverso elezioni di secondo grado.

## PARTE III. – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto in esame non individua nuove definizioni normative in senso proprio.

L'istituzione delle città metropolitane ha l'effetto di fornire un'identificazione tassativa dei territori qualificati dall'insistenza di tale particolare ente locale, escludendone una definizione generale fondata su criteri o presupposti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata scrupolosamente verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite da ciascuno di essi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso in via generalizzata alla tecnica della novella legislativa, utilizzandola in particolare nei seguenti casi:

- individuazione dei requisiti minimi delle province (articolo 1, comma 1) che novella il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- disciplina del riordino delle province (articolo 4) che novella l'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- disciplina dell'istituzione delle città metropolitane (articolo 5)
   che novella l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata individuata e resa espressa dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), la abrogazione dell'articolo 21, comma 3, lettera *e*), del citato testo unico.

Inoltre, relativamente alla disciplina istitutiva delle città metropolitane, è stato abrogato il comma 3-ter dell'articolo 18 del citato decretolegge n. 95 del 2012.

Infine, in materia di funzioni della città metropolitana di Roma Capitale viene abrogato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si rinvengono disposizioni aventi effetto retroattivo rispetto alla normativa vigente o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né recanti disposizioni di interpretazione autentica.

Quanto alle disposizioni avente effetto derogatorio, si segnala:

- sono derogatorie, funzionalmente alla prima applicazione nel periodo transitorio, le norme relative alla durata degli organi delle province che cessano il 31 dicembre 2013;
- limitatamente all'anno 2013 è prevista una deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non si rinvengono deleghe aperte su analogo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'attuazione delle disposizioni del decreto-legge investe la competenza di diversi soggetti istituzionali: Stato, province, città metropolitane. È stata verificata la congruenza dei termini previsti per l'adozione dei provvedimenti di attuazione, che si riportano nella seguente tabella:

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 95 del 2012 (ai sensi dell'arti-	Definizione poteri e compiti dei responsabili delle strutture presidiarie; attribuzione specifiche funzioni al prefetto della prefettura-ufficio territoriale del governo della città metropolitana	13 novembre	Articolo 4, comma 2

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'UPI e previa in- tesa in sede di Conferenza unificata	Modalità di regolazione degli effetti della succes- sione della nuova provin- cia a quelle pre-esistenti	Non indicato	Articolo 6, comma 2
Atto provinciale	Passaggio di ruolo dei di- pendenti	Decorsi 30 giorni da esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, in assenza di individua- zione criteri e modalità condivisi	Articolo 6, comma 3
Decreto del Ministro del- l'interno	Fissazione data prime elezioni per la costituzione dei nuovi organi delle province e delle città metropolitane	Ai sensi di legge	Articolo 7, comma 3
Atto provinciale	Ricognizione dei dati contabili, economici e fi- nanziari, dei beni, delle dotazioni organiche e di ogni altro dato utile	30 aprile 2013 (decorso il quale il prefetto nomina un commissario che prov- vede in via sostitutiva)	Articolo 7, comma 4

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del decreto in esame e per le necessarie simulazioni sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica attinenti alla materia oggetto del provvedimento, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle province sotto il profilo demoterritoriale.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

# TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

### ARTICOLO 1

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

Art. 3 Autonomia dei comuni e delle province.

- 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
- 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

... Omissis ...

Art. 21. Revisione delle circoscrizioni provinciali.

... Omissis ...

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

... Omissis ...

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

... Omissis ...

#### **ARTICOLO 4**

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

... Omissis ...

Art. 17 Riordino delle province e loro funzioni

... Omissis ...

- 9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
- 10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:
- *a)* pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

*b-bis)* programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

- 11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
- 12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### ARTICOLO 5

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

... Omissis ...

Art. 18. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio.

- 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1º gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
- 2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
- 2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro no-

vanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1º novembre 2013.

- 4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:
  - a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
- c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  - 5. Il consiglio metropolitano è composto da:
- *a)* sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
  - c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
- 6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
  - 7. Alla città metropolitana sono attribuite:
    - a) le funzioni fondamentali delle province;
    - b) le seguenti funzioni fondamentali:
      - 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

- 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
  - 3) mobilità e viabilità;
- 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
- 7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  - 8. Alla città metropolitana spettano:
- a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
- 9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonché lo statuto definitivo della città metropolitana:
- *a)* regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
- b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
- e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

#### CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto.

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

... Omissis ...

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.

## Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: «Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decretolegge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che è comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;

Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;

Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;

Viste le proposte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania,

Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;

Considerato che le regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull'atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto è indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;

#### **EMANA**

## il seguente decreto-legge:

## Articolo 1.

(Requisiti minimi delle Province)

- 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»;

- *b*) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
  - c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) è abrogata.
- 2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.

#### Articolo 2.

(Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario)

- 1. In attuazione dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:
- a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara - Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como - Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-Piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-Reggio nell'Emilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell'Emilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forli-Cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L'Aquila-Teramo in luogo delle Province di L'Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania

in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone - Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;

- b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.
- 2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

### Articolo 3.

(Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province)

- 1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
- 2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.
- 3. La denominazione delle Province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.
- 4. Ai Comuni già capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.

#### Articolo 4.

(Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio)

- 1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;
  - b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
- «10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»;
  - c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
- «12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresì la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.».
- 2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera *b*), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.

#### Articolo 5.

(Disposizione relative alle Città metropolitane)

- 1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane, dal 1º gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;
- b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;
- c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»:
  - d) il comma 3-ter è abrogato;
- *e)* al comma 3-*quater*, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;
- f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;
  - g) il comma 5 è sostituito con il seguente:
- «5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;

- h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
- «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
- *a)* nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;
- b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Città metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;
  - i) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:
- *«b-bis)* le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a*), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
  - l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
- «9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;
- 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.

## Articolo 6.

## (Successione delle Province)

1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
- 3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.
- 4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.

## Articolo 7.

## (Norme transitorie e finali)

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1º gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.
- 2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

- 3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e delle Città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle Province di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.
- 4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1º gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonché delle Città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
- 5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
- 6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.
- 7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-*bis* del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera *a*), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Città metropolitana, ove lo stesso

preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere *b*) e *c*), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.

#### Articolo 8.

(Disposizjone finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2012.

## **NAPOLITANO**

Monti – Patroni Griffi – Cancel-Lieri

Visto, il Guardasigilli: Severino

TABELLA

(Art. 2, comma 2)

Mutamenti delle circoscrizioni provinciali conseguenti ad iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione

Comune	Provincia di appartenenza sino al 31/12/2013	Città metropolitana o Provincia di appartenenza dal 1/1/2014
Fasano	Brindisi	Bari
Cellino San Marco	Brindisi	Lecce
Erchie	Brindisi	Lecce
Mesagne	Brindisi	Lecce
San Donaci	Brindisi	Lecce
San Pancrazio Salentino	Brindisi	Lecce
San Pietro Vernotico	Brindisi	Lecce
Torchiarolo	Brindisi	Lecce
Torre Santa Susanna	Brindisi	Lecce
Avetrana	Taranto	Lecce